



UNITA' DI DIREZIONE  
"DIREZIONE"

DETERMINAZIONE n. 23/2014

OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI AL TAR DI BASILICATA N. 570/08 REG.RIC. SENTENZA N. 421/2013.  
LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI.

L'anno 2014 il giorno 07 del mese di marzo nella sede dell'ATER

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

arch. Michele BILANCIA

## PREMESSO

- che la sig.ra XXXXXXXX, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Pandolfo, presentava ricorso innanzi al TAR di Basilicata chiedendo l'annullamento del provvedimento adottato dall'A.T.E.R. di Potenza di diniego della volturazione del contratto di locazione, per l'alloggio sito in Campomaggiore, alla Via XXXXXXXX n. 2/7, già assegnato al coniuge, sig. XXXXXXXX;
- che, difatti, tra i coniugi XXXX e XXXXX interveniva separazione consensuale omologata dal Tribunale di Potenza che destinava l'alloggio *de quo* ad abitazione familiare da assegnare alla sig.ra XXXXXXXX;
- che l'A.T.E.R. non si costituiva in giudizio per motivazioni di ordine prettamente tecnico-giuridico, rilevando che, il dettato normativo dell'art. 19 della legge regionale n. 24/07 che, in materia di successione nel rapporto di locazione, presuppone la separazione giudiziale dei coniugi, contrastasse, di fatto, con i principi costituzionali di eguaglianza e, a corollario di tali principi, con il divieto, incombente sulle amministrazioni, di trattare in modo diverso situazioni identiche o analoghe;
- che nelle more del procedimento, l'Ufficio Legale interno proponeva delibera n. 1 del 09/01/2009 di mancata costituzione in giudizio motivandola in punto di diritto sul presupposto che, di fatto, la separazione consensuale rientra nell'ambito giuridico-processuale e terminologico della separazione giudiziale e in considerazione della circostanza che questa interpretazione logica trova conforto nelle norme di rito di cui agli artt. 706, 707 e 711 cpc;
- che controparte, nonostante le rassicurazioni dell'Ente in merito ad un comportamento concludente rispetto alla indicazione di una scelta in tal senso diretta agli uffici regionali preposti alla legiferazione, al fine di modificare la legge attraverso la presentazione del nostro atto amministrativo, impunemente riassumeva la causa nel merito;
- che, al termine del processo, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla sig.ra XXXXXXXX, con sentenza n. 421/13 del 07/03/2013-26/07/2013, lo accoglieva e, per l'effetto, annullava il provvedimento impugnato ritenuto illegittimo per eccesso di potere per irragionevolezza e violazione degli artt. 2, 3 e 117 della Cost.;
- che, nella medesima sentenza, il TAR condannava l'A.T.E.R. di Potenza, in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di lite, in favore della ricorrente Sig.ra XXXXX, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre accessori come per legge;
- che controparte in data 26/09/2013 notificava all'Ente la detta sentenza;

## CONSIDERATO

- che l'Ufficio Legale, in persona del suo responsabile, valutava l'opportunità di impugnare la decisione;
- che l'impugnazione è il presupposto per ottenere una pronuncia diversa e/o contraria al provvedimento impugnato dovendo l'Azienda dimostrare di avere un concreto interesse ad evitare la lesione di un proprio diritto e un danno alla propria sfera giuridica;
- che, per le motivazioni esposte, si ravvisava l'opportunità di dover tralasciare ogni attività di impulso del procedimento mancando il presupposto essenziale per l'ulteriore azione avendo, ad oggi, una disposizione (art. 19 citato) modificata nel senso di prevedere la volturazione del contratto di locazione anche in presenza di separazione consensuale tra coniugi, e quindi in senso favorevole alla ricorrente;

## VERIFICATO

- che lo Studio Legale dell'avv. Pandolfo chiedeva all'A.T.E.R. di Potenza, con nota del 03/12/2013 prot. n. 15634, di dare esecuzione alla menzionata sentenza invitando l'Ente a provvedere alla volturazione del contratto in favore della sua assistita e a corrispondere le somme così come liquidate dal Giudice pari a complessivi € 4.098,02;

RITENUTO che la liquidazione dell'importo richiesto si rende necessaria al fine di scongiurare l'esecuzione forzata in danno dell'Ente;

VISTA la sentenza n. 421/13 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata in data 07/03/2013-26/07/2013 nel procedimento n. 570/2008 Reg.Ric.;

VISTA la nota dell'avv. Pandolfo del 03/12/2013 prot. n. 15634;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

- la Legge Regionale n. 12/96;
- la Legge Regionale n. 29/96;
- la delibera dell'A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;
- la delibera dell'A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;

VISTA la delibera dell' A.U. n. 71 del 31/10/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1512 del 04/12/2013, con la quale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare la spesa complessiva di € 4.098,02 (euroquattromilanovantotto/02) di cui € 2.500,00 per compensi, € 312,50 per spese generali al 12,5%, € 12,50 per Cpa al 4%, € 643,50 per IVA al 22% ed € 529,52 per spese esenti e per un totale di € 4.098,02 giusta sentenza n. 421/13 emessa dal TAR di Basilicata in data 07/03/2013-26/07/2013 nel procedimento n. 570/2008 Reg.Ric.;
- 2) di liquidare e pagare la somma di € 4.098,02 (euroquattromilanovantotto/02) per spese processuali in favore della sig.ra XXXXX nata a XXXXX il XXXXX C.F. XXXXXXXX mediante emissione di assegno circolare da recapitare presso lo Studio Legale dell'avv. Carmela Pandolfo con sede in Baragiano Scalo, Via Appia n. 296.

La presente determinazione, costituita di n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza e pubblicata all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per quindici giorni consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE  
(arch. Michele BILANCIA)

f.to Michele Bilancia

OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI AL TAR DI BASILICATA N. 570/08 REG.RIC.  
SENTENZA N. 421/2013.  
LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI.

L'ESTENSORE DELL' ATTO (dott.ssa Caterina Mantelli) f.to Caterina Mantelli

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O.)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(avv. Marilena Galgano)

f.to Marilena Galgano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (provv./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (provv./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE"

IL DIRIGENTE

(avv. Vincenzo Pignatelli)

Data \_\_\_\_\_

f.to Vincenzo Pignatelli

VISTO DEL DIRETTORE DELL' AZIENDA

IL DIRETTORE

(arch. Michele BILANCIA)

Data \_\_\_\_\_

f.to Michele Bilancia